



Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con sentenza 7 giugno 2012, n. 9184, aprono un "nuovo fronte rigoristico" nei confronti degli avvocati, statuendo che deve esser sospeso dall'albo a tempo indeterminato l'avvocato che non abbia comunicato alla Cassa forense il proprio volume d'affari. Il Supremo giudice della disciplina forense e dell'iscrizione all'albo degli avvocati (tali sono le Sezioni Unite Civili della Cassazione) ha ritenuto irrilevante il fatto che l'avvocato che era stato sospeso dall'albo non fosse iscritto alla Cassa Forense; ha ritenuto che dall'obbligo di comunicazione del volume d'affari alla Cassa siano esentati solo i praticanti avvocati.



Si legge nella newsletter di Cassaforense un articolo di Marcello Bella dal titolo "*Le Sezioni Unite affermano definitivamente il principio che il modello 5 va inviato da tutti gli iscritti all'Albo, ancorché non iscritti alla Cassa*"

. Scrive Marcello Bella:

"L'art. 17 della legge n. 576/80 dispone testualmente che "tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa, con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF, nonché il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA nel medesimo anno".

In base all'art. 17 della legge n. 576/80, nonché in base ai regolamenti attualmente vigenti, dunque, l'obbligo dell'invio della dichiarazione reddituale (c.d. mod. 5) sussiste per tutti i professionisti che, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione, risultano iscritti – anche per frazione d'anno – all'albo professionale, indipendentemente dal fatto che le dichiarazioni fiscali siano state o meno presentate o siano negative e a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettivo esercizio della professione forense (sussistenza di situazioni di incompatibilità, ecc.).

La norma, invero, appare di agevole interpretazione, eppure recente giurisprudenza di merito aveva messo in dubbio il principio in questione ritenendo che l'obbligo di invio del modello 5 gravasse su tutti gli avvocati iscritti contemporaneamente sia all'albo che alla Cassa, ritenendo che fossero esonerati da tale obbligo gli avvocati che, ancorché iscritti agli albi, non fossero, tuttavia, iscritti anche alla Cassa. Tale interpretazione era nata a seguito di due pronunce della Sezione Lavoro della Suprema Corte, la n. 233/2006 e la n. 24784/2009, che avevano

affermato la necessaria contemporanea iscrizione sia all'albo degli avvocati, sia alla Cassa affinché sorgesse tale obbligazione, ancorché, invero, tali due pronunce fossero relative a casi assolutamente peculiari, trattandosi in entrambi i casi di avvocati stranieri esercitanti la professione in Italia, ma iscritti a Casse previdenziali estere (per la precisione, rispettivamente francese e tedesca).

Tali due pronunce, invero, avevano suscitato alcune perplessità nei lettori e negli attenti giuristi, poiché solo pochi mesi prima sempre la Sezione Lavoro della Suprema Corte aveva affermato il principio contrario, ovvero l'insorgenza dell'obbligo dichiarativo sulla base della sola iscrizione all'albo degli avvocati, senza che fosse necessaria anche l'iscrizione alla Cassa (Cass., Sez. Lav., n. 15109/05), relativo ad avvocato italiano in situazione di incompatibilità e anche in tal caso la Corte aveva affermato con chiarezza che la situazione di incompatibilità non incide sulla sussistenza dell'obbligo, che resta fermo per il solo fatto di conservare un'iscrizione ad un albo professionale, pur non ricorrendone i presupposti, (come, appunto in caso di incompatibilità: in tal caso si trattava di un dipendente di una società privata per azioni).

Da ultimo, la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 9184 del 7 giugno 2012, pronunciandosi a proposito di una sanzione disciplinare irrogata ad un iscritto all'albo degli avvocati per non avere ottemperato proprio all'obbligo di invio della dichiarazione in questione, ha ritenuto non condivisibile il principio di diritto enunciato, un po' frettolosamente e con un'affermazione apodittica avente quasi carattere di generalità, nelle precedenti menzionate decisioni della Sezione Lavoro, n. 233/2006 e n. 24784/2009, ritenendo che l'uso della congiunzione "nonché" nell'art. 17 della legge n. 576/80, che separa l'indicazione delle prime due categorie professionali, quelle degli avvocati e dei procuratori, dalla terza, quella dei praticanti, è caratterizzata da un chiaro elemento semantico di riferibilità, soltanto a questi ultimi, delle successive parole "iscritti alla Cassa".

Gli ermellini, difatti, nella summenzionata sentenza, aderendo alla tesi interpretativa della Cassa, hanno ritenuto che la succitata interpretazione trovi riscontro, sotto il profilo sistematico, nella disciplina contenuta nell'art. 22 della stessa legge n. 576/80 che prevede l'obbligo di iscrizione alla Cassa per gli avvocati che esercitano la professione forense con carattere di continuità, mentre per i praticanti abilitati al patrocinio l'iscrizione ha carattere facoltativo (nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, Trib. Palermo n. 452/2012; Trib. Roma n. 3880/2012; Trib. Nocera Inferiore n. 2980/2011; Trib. Chiavari n. 183/2011; Trib. Pisa n. 154/2011; Trib. Bergamo n. 801/2011; Consiglio Nazionale Forense n. 59 e n. 79/2011).

Le Sezioni Unite ritengono dunque espressamente non condivisibile il principio affermato, con carattere di generalità e non per i soli casi del tutto particolari degli avvocati cittadini di Paesi dell'Unione Europea iscritti in Casse previdenziali straniere, dalla Sezione Lavoro con le ripetute sentenze del 2006 e del 2009, precisando che l'interpretazione fornita con tali due precedenti, "oltre a non rispondere all'effettivo dato letterale della disposizione per le ragioni in precedenza esposte, si palesa apodittica, nella parte in cui esclude che il requisito della già sussistente iscrizione alla Cassa sia riferibile ai soli praticanti, non cogliendo le ragioni di tale distinzione e nel considerare la ratio della disposizione, pur correttamente individuata nell'esigenza di conoscere i flussi di reddito dei professionisti in questione, non tiene conto tuttavia che tale conoscenza non è solo funzionale alla determinazione dei contributi dovuti da chi già risulti iscritto ma anche all'accertamento dei requisiti reddituali o di volume di affari in presenza dei quali, per gli avvocati non ancora iscritti, sorge l'obbligo dell'iscrizione, cui provvede in via sostitutiva e d'ufficio, nei casi di mancata domanda dell'interessato, ai sensi dell'art. 22 co. 2 L. 576/80, la giunta esecutiva dell'ente. Tale potere quest'ultima non sarebbe in grado di

esercitare, se non disponesse di uno strumento di conoscenza dei dati patrimoniali sopra indicati, proveniente dagli stessi soggetti potenzialmente tenuti agli obblighi di iscrizione e contribuzione de quibus, quale è la dichiarazione di acui all'art. 17 citato". Le Sezioni Unite concludono affermando che la scelta legislativa di imporre anche ai non iscritti alla Cassa la comunicazione reddituale è motivata dalle meritevoli esigenze sociali di garantire l'effettività dell'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assistenza e previdenza obbligatoria della categoria professionale, nello stesso interesse dei relativi appartenenti.

A questo punto è opportuna un'ulteriore riflessione proprio sugli avvocati appartenenti a Paesi dell'Unione Europea iscritti anche agli albi italiani, ma ad un ente di previdenza straniero, di cui trattavano le due pronunce della Suprema Corte del 2006 e del 2009, poiché la chiara interpretazione sia letterale che sistematica che forniscono della norma in questione (art. 17 della legge n. 576/80) le Sezioni Unite deve indurre la stessa Corte ad una rilettura a proposito di tale specifica situazione, che non pare differenziarsi, per lo meno sulla scorta degli elementi addotti dalla Sezione Lavoro per giustificare l'esenzione dall'obbligo di invio del modello 5, dalla situazione degli avvocati italiani iscritti ai soli albi degli avvocati e non anche alla Cassa.

Si rammenta, infatti, che l'art. 14 bis, par. 2, del Regolamento CE n. 1408/71, statuisce che nei casi di attività professionale esercitata nel territorio di due o più Stati membri, si fa ricorso al criterio sussidiario della residenza per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile, fermo restando che, se lo Stato di residenza è diverso rispetto a quelli di esercizio professionale, la legislazione applicabile sarà quella dello Stato membro nel cui territorio viene esercitata l'attività principale.

Si precisa, peraltro, che la norma di cui sopra è stata abrogata dall'art. 90 del Regolamento CE n. 883/04 e sostituita dall'art. 13 del citato Regolamento ove al comma 2 è stabilito che "la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività". Da quanto esposto, si rileva che l'art. 13 del Regolamento CE n. 883/04, nel disciplinare l'ipotesi di cittadini comunitari che svolgono attività professionale in più Stati membri, ha confermato per l'individuazione della normativa applicabile il criterio della residenza aggiungendo l'ulteriore requisito relativo alla circostanza che il professionista svolga nello stato di residenza "una parte sostanziale della sua attività".

Orbene, è evidente che, in presenza di casi sempre più ricorrenti di doppia residenza, in Italia e all'estero, per poter valutare dove il professionista svolga in effetti la parte sostanziale della sua attività, non si possa prescindere da criteri obiettivi, uno dei quali e, forse, il più significativo, non può che essere il criterio del reddito. In altri termini, se l'avvocato straniero iscritto anche ad un albo italiano non comunica i propri redditi prodotti nel territorio italiano, appare arduo stabilire in quale Stato membro il professionista eserciti la sua attività in misura preponderante (o sostanziale) e, per l'effetto, la disciplina previdenziale a lui applicabile.

Di talché, ragionevolmente, la giurisprudenza del lavoro dovrà opportunamente riconsiderare il precedente orientamento con riferimento alla fattispecie dell'avvocato straniero iscritto agli albi italiani per quanto concerne i risvolti previdenziali, non potendo prescindere da un'attenta analisi del ragionamento sviluppato dalle Sezioni Unite e dal conseguente principio di diritto affermato."



~~FOIA b(7)(C) - DISSEMINATION OF INFORMATION THAT COULD BE DANGEROUS TO THE NATIONAL DEFENSE~~